

**C.E.S.C.A. DI CONTESTABILE D. & C. S.A.S.**

SEDE LEGALE: VIA BAGNOLI, 132 - 67051 AVEZZANO

CAVA/IMPIANTI: S.P. PALENTINA - 67050 MASSA D'ALBE

---

Avezzano (AQ), lì 29/08/2016

Spett.le

Regione Abruzzo

Servizio Gestione Rifiuti

Via Passolanciano, 75

65124 - Pescara

gestionerifiutiebunifiche@pec.regione.abruzzo.it

C.A. Dott. Franco Gerardini  
Dirigente

**Oggetto:** D.Lgs. 152/06 Parte II Titolo 3-bis) - Autorizzazione Integrata Ambientale. DM 272/2014 del 13/11/2014. Riscontro al prot. RA/0148691 del 28/06/2016.

Con riferimento al protocollo in oggetto, con il quale l'Ente in indirizzo ha chiesto a codesta Società di presentare entro 60 giorni dalla ricezione dello stesso, la Relazione di Riferimento o la dichiarazione dalla quale si evince la non assoggettabilità alle disposizioni del DM 272/2014, con la presente, la CESCA di Contestabile D. & C. Sas, nella persona del Legale Rappresentante, sottoscritto Sig. Domenico Contestabile, trasmette in allegato l'elaborato tecnico dal quale si evince la non assoggettabilità alle disposizioni del DM 272/2014.


L'occasione è gradita per porgere

DISTINTI SALUTI

CESCA Sas

Il Legale Rappresentante

**C.E.S.C.A. S.A.S.**  
L'Amministratore  
(Contestabile Domenico)





Regione Abruzzo

Comune di Massa d'Albe

Provincia de L'Aquila

**ISTANZA DI AIA PER L'INSTALLAZIONE ESISTENTE CESCA SaS A SEGUITO  
DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.Lgs. 46/2014**

**Verifica dell'obbligo di redazione della Relazione di Riferimento**

*Art.22 paragrafo 2 della Direttiva 2010/75/Ue*

*Art. 29-ter comma 1 lett. m) D.Lgs. 152/06 e ssmii*

*Comunicazione della Commissione Europea 2014/C136/01*

*DM 272/2014*

Emissione

Ago 2016

Numero pagine	8
Formato	A4
Revisione	R0
Del	25/08/2016

*Proponente*

*CESCA SaS*

*Il Legale Rappresentante*  
**Sig. Domenico Contestabile**

## Sommario

Premessa .....	3
1. Verifica della sussistenza dell'obbligo di redazione della Relazione di Riferimento .....	4
2. Fase 1 .....	4
3. Fase 2 .....	5
4. Fase 3 .....	5
5. Fase 4 .....	6
6. Conclusioni .....	8

## Premessa

La CESCA di Contestabile D. & C. SaS gestisce un impianto di trattamento rifiuti organici per la produzione di compost di qualità sulla base della Determina 103/2014 rilasciata dalla Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/06.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, in data 11 aprile 2014, l'Italia ha provveduto a recepire la direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Il D.Lgs. 46/2014 sostituisce, tra l'altro, integralmente l'allegato VIII della Parte II del D.Lgs. 152/2006, cioè l'elenco delle installazioni per le quali l'AIA è obbligatoria, nelle quali rientrano le attività di recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi (categoria 5.3.b), con una capacità superiore a 75 tonnellate al giorno.

Conformemente a quanto previsto dall'aggiornamento normativo la CESCA Sas ha presentato istanza di AIA ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/06, l'iter è attualmente in corso.

Con protocollo RA/0148691 del 28/06/2016 la Regione Abruzzo ha comunicato quanto segue:

Si chiede pertanto di presentare **entro 60 giorni** dalla ricezione della presente, ove ne sussistano gli obblighi, come meglio illustrati nella circolare del MATTM, prot.n. 12422/GAB del 17/06/2015, la predetta relazione secondo la procedura ed i contenuti disposti dal decreto ministeriale o in alternativa, una "Dichiarazione", dalla quale si deve evincere la non assoggettabilità alle disposizioni del suddetto D.M.

A tal proposito si precisa che il presente documento non costituisce la Relazione di Riferimento come richiesta al punto m, comma 1 dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e come definita al punto v-bis comma 1 dell'art. 5 del medesimo decreto, ma rappresenta unicamente le attività propedeutiche alla definizione della necessità o meno della stesura di essa, come previsto appunto dal D.M. 272/2014 e della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C136/01.

Nello specifico il DM n. 272 del 13/11/2014 prevede (stralcio testuale):

### Articolo 3

#### Obbligo di presentare la relazione di riferimento

2. Esclusi i casi in cui la relazione di riferimento è dovuta ai sensi del comma 1, nel caso di attività elencate nell'Allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il gestore esegue la procedura di cui all'Allegato 1 del presente decreto, per verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della relazione di riferimento, presentandone gli esiti all'autorità competente.

Il suindicato DM ha introdotto per ogni sostanza pericolosa prodotta o utilizzata presso l'installazione determinate soglie diversificate in base alla classe di pericolo oltre le quali è necessario procedere con la "valutazione della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione".



## 1. Verifica della sussistenza dell'obbligo di redazione della Relazione di Riferimento

Di seguito si riportano le valutazioni tecniche relative alla possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, propedeutiche alla determinazione dell'obbligo di redigere la relazione di riferimento ai sensi dell'art. 29 sexies, comma 9 quinquies, della parte II del D.Lgs 152/2006.

Tali valutazioni seguono la procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di elaborazione e presentazione della relazione di riferimento indicata all'allegato 1 del DM n. 272 del 13/11/2014.

La procedura di verifica della sussistenza dell'obbligo di elaborazione e presentazione della relazione di riferimento prevede le seguenti fasi (stralcio):

Le relative fasi sono come di seguito articolate:

1. valutare la presenza di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione determinandone la classe di pericolosità
2. valutare la rilevanza delle quantità di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione attraverso il confronto con specifiche soglie di rilevanza
3. se le soglie sono superate, valutare la possibilità di contaminazione in base a proprietà chimico-fisiche delle sostanze, caratteristiche idrogeologiche del sito ed (eventualmente) sicurezza dell'impianto
4. se esiste la possibilità di contaminazione, procedere alla redazione della relazione di riferimento

Relativamente alla fase 1 si evidenzia che l'unica sostanza pericolosa utilizzata nell'impianto è il gasolio da autotrazione destinato all'alimentazione dei mezzi d'opera (vaglio, trituratore, pale gommate, mezzi di sollevamento).

Nell'impianto viene tenuto in appositi contenitori olio paraffinico esausto utilizzato per la lubrificazione delle parti meccaniche dei macchinari presenti in impianto.

## 2. Fase 1

1. valutare la presenza di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione determinandone la classe di pericolosità

Relativamente alla fase 1 si evidenzia che le sostanze pericolose definite in base al regolamento Ce n.1272/2008 ed utilizzate nell'installazione esistente sono:

- Gasolio - N. CE 302-695-9; CAS 94114-57-5; destinato all'alimentazione dei mezzi d'opera (vaglio, trituratore, pale gommate, mezzi di sollevamento)
- Olio paraffinico - N. CE 265-174-4; CAS 64742-70-7; olio paraffinico utilizzato per la lubrificazione

delle parti meccaniche dei macchinari presenti in impianto

Le caratteristiche di pericolosità del gasolio di cui al Reg. CE n. 1272/2008 risultano quelle sottolineate nella tabella seguente, stralcio dell'allegato 1 del DM n. 272 del 13/11/2014, mentre quelle dell'olio paraffinico sono racchiuse in un riquadro (H350);

Classe*	Indicazione di pericolo (regolamento (CE) n. 1272/2008)	Soglia kg/anno o dm <sup>3</sup> /anno
1	<b>H350</b> , H350(i), <b>H351</b> , H340, H341	≥10
2	H300, <b>H304</b> , H310, H330, H360(d), H360(f), H361(de), H361(f), H361(fd), H400, H410, <b>H411</b> R54, R55, R56, R57	≥100
3	H301, H311, H331, H370, H371, H372	≥1000
4	H302, H312, <b>H332</b> , H412, H413, R58	≥10000
* 1. Sostanze cancerogene e/o mutagene (accertate o sospette) 2. Sostanze letali, sostanze pericolose per la fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l'ambiente 3. Sostanze tossiche per l'uomo 4. Sostanze pericolose per l'uomo e/o per l'ambiente		

### 3. Fase 2

2. valutare la rilevanza delle quantità di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione attraverso il confronto con specifiche soglie di rilevanza

Il consumo medio annuale di gasolio si aggira intorno a 92,00 t, ovvero circa 110.000 lt (o dm<sup>3</sup>).

L'olio paraffinico (esausto) viene conservato, in attesa dell'avvio a smaltimento, in contenitori omologati con capacità di 500 lt (dm<sup>3</sup>).

Tali quantità sono superiori ai valori di soglia stabiliti dal DM 272/2014.

### 4. Fase 3

3. se le soglie sono superate, valutare la possibilità di contaminazione in base a proprietà chimico-fisiche delle sostanze, caratteristiche idrogeologiche del sito ed (eventualmente) sicurezza dell'impianto

Il gasolio viene tenuto all'interno di apposito serbatoio mobile metallico di capacità 3.000 lt , a perfetta tenuta stagna "DEMO TF 03044300".

Il serbatoio è dotato di doppia camicia a tenuta e posizionato su pavimentazione impermeabile in cemento armato che non presenta fessurazioni, pertanto i meccanismi di contenimento sono

perfettamente integri.

Il contenitore – distributore è di tipo approvato dal Ministero dell'Interno ai sensi di quanto previsto dal titolo I, n. XVII, del Decreto Ministero Interno 31/07/1934.

Le operazioni di rifornimento vengono eseguite esclusivamente da personale qualificato adeguatamente formato.

L'olio paraffinico (esausto) viene conservato, in attesa dell'avvio a smaltimento, in contenitori omologati e disposti su platea in cls.


Tali presidi ambientali rendono impossibile la veicolazione degli inquinanti nel suolo e nel sottosuolo, che in casi di eventi accidentali.

## 5. Fase 4

4. se esiste la possibilità di contaminazione, procedere alla redazione della relazione di riferimento

Gli elementi sopra illustrati escludono, per l'installazione CESCA Sas, la possibilità di contaminazione del suolo e del sottosuolo da parte delle sostanze pericolose utilizzate (gasolio o olio paraffinico), esonerando il proponente dall'obbligo di elaborazione e presentazione della relazione di riferimento.

Di seguito per maggior chiarezza si illustra graficamente il percorso seguito utilizzando il diagramma di flusso di cui all'allegato 1 del del DM n. 272 del 13/11/2014





## 6. Conclusioni

Considerato che le uniche sostanze pericolose utilizzate presso l'impianto sono il gasolio e l'olio paraffinico, che l'impianto è dotato di dispositivi di contenimento perfettamente integri per lo stoccaggio, disposti su superfici in cls, o cemento armato, impermeabili ed ha adottato misure di prevenzione atte a evitare ogni possibilità di dispersione di tale sostanza e di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, il Legale Rappresentante dell'installazione CESCA Sas, sottoscritto Domenico Contestabile,

### DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che non è necessaria la elaborazione e trasmissione della reazione di riferimento, secondo quanto stabilito dalla Comunicazione 6 maggio 2014, n.2014/C 136/01 (Linee guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento) e dal Decreto Ministeriale n. 272 del 13/11/2014 recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del DLgs 152/2006.

Avezzano (AQ), 29/08/2016

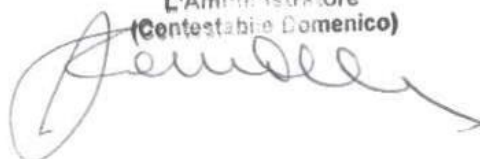
Il Legale Rappresentante

Sig. Domenico Contestabile

**C.E.S.C.A. S.A.S.**

L'Amministratore

(Contestabile Domenico)



Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "cesca.sas@pec.it" <cesca.sas@pec.it>

Data lunedì 29 agosto 2016 - 17:05

**ACCETTAZIONE: Autorizzazione Integrata Ambientale DM 272/2014 del 13/11/2014 Riscontro al prot. RA/0148691 del 28/06/2016**

---

### Ricevuta di accettazione

---

Il giorno 29/08/2016 alle ore 17:05:45 (+0200) il messaggio

"Autorizzazione Integrata Ambientale DM 272/2014 del 13/11/2014 Riscontro al prot. RA/0148691 del 28/06/2016"

proveniente da "cesca.sas@pec.it"

ed indirizzato a:

dpc026@pec.regione.abruzzo.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec281.20160829170545.07299.01.1.62@pec.aruba.it

---

### Allegato(i)

dati-cert.xml (832 bytes)

smime.p7s (2 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "cesca.sas@pec.it" <cesca.sas@pec.it>

Data lunedì 29 agosto 2016 - 17:05

---

**CONSEGNA: Autorizzazione Integrata Ambientale DM 272/2014 del 13/11/2014 Riscontro al prot. RA/0148691 del 28/06/2016**

---

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 29/08/2016 alle ore 17:05:49 (+0200) il messaggio

"Autorizzazione Integrata Ambientale DM 272/2014 del 13/11/2014 Riscontro al prot. RA/0148691 del 28/06/2016" proveniente da "cesca.sas@pec.it"

ed indirizzato a: "dpc026@pec.regione.abruzzo.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec281.20160829170545.07299.01.1.62@pec.aruba.it

---

**Allegato(i)**

postacert.eml (1574 Kb)

datacert.xml (908 bytes)

smime.p7s (2 Kb)

Da "cesca.sas" <cesca.sas@pec.it>

A "dpc026@pec.regione.abruzzo.it" <dpc026@pec.regione.abruzzo.it>

Data lunedì 29 agosto 2016 - 17:05

**Autorizzazione Integrata Ambientale DM 272/2014 del 13/11/2014 Riscontro al prot. RA/0148691 del 28/06/2016**

---

Si trasmette in allegato riscontro al prot. num RA /0148691 del 28/06/2016

cordiali saluti

CESCA sas

---

**Allegato(i)**

Relazione di Riferimenti DM 272\_14.pdf (1146 Kb)



Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "cesca.sas@pec.it" <cesca.sas@pec.it>

Data lunedì 29 agosto 2016 - 16:57

**AVVISO DI MANCATA CONSEGNA: Re: Autorizzazione Integrata Ambientale, D.M. 272 del 13/11/2014.Comunicazioni.**

---

## Avviso di mancata consegna

Il giorno 29/08/2016 alle ore 16:57:08 (+0200) nel messaggio "Re: Autorizzazione Integrata Ambientale, D.M. 272 del 13/11/2014.Comunicazioni." proveniente da "cesca.sas@pec.it" e destinato all'utente "gestionerifiutiebonifiche@pec.regione.abruzzo.it" è stato rilevato un errore: **5.2.1 - Telecom Italia Trust Technologies S.r.l. - casella inibita alla ricezione**

Identificativo messaggio: opec281.20160829165705.21263.04.1.66@pec.aruba.it

---

### Allegato(i)

dati-cert.xml (998 bytes)

smime.p7s (2 Kb)